

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1301)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1970
(V. Stampato n. 2610)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1970

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione ele-

mentare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: *pareggiate*, sono aggiunte le parole: *comprese quelle all'estero*.

All'articolo 1, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito con il seguente:

Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: *non di ruolo nelle scuole elementari statali*, sono aggiunte le parole: *« o degli educandati femminili statali »*.

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: *i periodi di congedo retribuiti*, sono aggiunte le parole: *e quelli per gravidanza e puerperio*.

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.

All'articolo 12, le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite con le parole: di lire 15.000 milioni.

ALLEGATO

Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 19 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

Agli stessi fini è riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

Art. 2

Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a « buono » o corrispondente.

Art. 3

Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso,

ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.

Art. 4

Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo retribuiti sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 5

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente provvedimento non è disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo, previste da leggi speciali.

Art. 6

Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e non è cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6.

A coloro che per effetto della prima applicazione del presente decreto dovesse essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, utile a pensione riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalla ulteriore applicazione del presente decreto.

Art. 7

Al personale insegnante contemplato dal presente decreto viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti, riconoscendo, con decorrenza 1° luglio 1970, non più di due anni di servizio. Il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con decorrenza 1° luglio 1971. Gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dal 1° gennaio 1972.

I riconoscimenti di servizio previsti dal precedente comma operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

Art. 8

Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio di insegnamento non di ruolo di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma è riconosciuto, ai soli fini economici, con decor-

renza per un terzo dal 1° luglio 1970, per un altro terzo dal 1° luglio 1971 e per il restante terzo dal 1° gennaio 1972.

Il beneficio potrà essere applicato a richiesta nella classe di stipendio successiva alla prima.

Art. 9

Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.

Art. 10

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.

Art. 11

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 14.500 per l'anno 1970; milioni 43.500 per l'anno 1971 e milioni 57.600 a partire dall'anno 1972.

Art. 12

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, di lire 14.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI —
COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE